

# LICEO SCIENTIFICO STATALE PAOLO FRISI



via Sempione, 21 - 20052 MONZA (Milano)

tel. 039.235.981 - fax 039.368.795 -

e-mail [info@frisimonza.it](mailto:info@frisimonza.it) - sito [www.frisimonza.it](http://www.frisimonza.it)

codice fiscale 85013870150 - codice meccanografico MIPS050002

certificazione di Qualità n. 6571/EA 37 del 31.10.2006



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**

(approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/09/2009)

### **Premessa**

Il presente regolamento di disciplina si ispira allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

### **Articolo 1 – VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E DIRITTI DEGLI STUDENTI**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita della comunità scolastica si fonda sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, capace di valorizzare l'identità di ciascuno e aperta alla pluralità delle idee; ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; a parteciparvi attivamente e responsabilmente. Hanno diritto inoltre ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta al miglioramento delle loro capacità; alla libertà di apprendimento; a un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.

### **Articolo 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI**

A norma dell'articolo 3 del citato Statuto:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere i loro impegni;
- ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

### **Articolo 3 – COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI**

**3.1)** Configurano mancanza a propri doveri tutti i comportamenti che contrastano con quanto previsto dal precedente articolo e quelli descritti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel successivo comma.

**3.2)** Sono, in particolare, da considerarsi negativi i comportamenti che:

- a) sono indice di mancanza ai doveri di frequenza e di assolvimento degli impegni;
- b) recano turbativa all'attività scolastica;
- c) contrastano con le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- d) producono o possono produrre danno a strutture o attrezzature dell'Istituto o a beni di altri;
- e) dimostrano disonestà o mancanza di lealtà;
- f) si configurano come minacciosi;
- g) arrecano offesa alle persone e/o alle Istituzioni;
- h) ledono la libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
- i) interferiscono con il diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine;
- j) si configurano come reati che violino la dignità della persona (ad esempio: violenza privata, percosse, reati di natura sessuale) o che producono o possono produrre una concreta e grave situazione di pericolo alle persone e alle strutture.

### **Articolo 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica ai comportamenti negativi messi in atto all'interno dell'edificio scolastico e/o nell'ambito delle attività organizzate dall'Istituto (o a cui l'Istituto ha dato la sua adesione).

### **Articolo 5 – CLASSIFICAZIONE dei PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**5.1)** Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

**5.2)** I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

- a) sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica;
- b) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
- c) sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

**5.3)** Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

#### **Articolo 6 – SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

**6.1)** Con riferimento al precedente articolo 3, le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica si applicano a comportamenti negativi di lieve o modesta entità.

**6.2)** La contestazione degli addebiti è formulata oralmente con possibilità di breve esposizione delle proprie ragioni da parte dello studente interessato.

**6.3)** Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono descritte, in ordine crescente, nella seguente tabella, dove è indicato anche l'organo competente ad irrogarle.

<i>Tipo di sanzione</i>	<i>Organo competente</i>
<i>Richiamo verbale</i>	<i>Singolo Docente o Dirigente Scolastico</i>
<i>Richiamo scritto con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti</i>	<i>Singolo Docente</i>
<i>Diffida del Dirigente Scolastico con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti</i>	<i>Dirigente Scolastico</i>

**6.3)** Limitatamente agli studenti minorenni, la procedura è integrata da una comunicazione formale alla famiglia nel caso di:

- secondo richiamo scritto, all'interno dello stesso periodo valutativo;
- diffida del Dirigente Scolastico.

#### **Articolo 7 – SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A QUINDICI GIORNI.**

**7.1)** L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni è di competenza del Consiglio di Classe in forma allargata (con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti) ed è disposto, in generale, nei seguenti casi (che hanno valore esemplificativo e non esaustivo):

- a) infrazione reiterata o grave ai doveri di frequenza e di assolvimento degli impegni;
- b) superamento, senza giustificato motivo, del numero massimo di ritardi consentiti dal Regolamento d'Istituto;
- c) turbativa reiterata o grave all'attività scolastica;
- d) infrazione reiterata o grave alle disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- e) danni significativi a strutture o attrezzature dell'Istituto o a beni di altri (o comportamenti che possono provocare danni significativi a strutture ed attrezzature dell'Istituto o a beni di altri);
- f) grave disonestà o grave mancanza di lealtà (falsificazione di voti o firme, plagio ecc.);
- g) atteggiamenti concretamente minacciosi;
- h) comportamenti che arrecano significativa offesa alle persone e/o alle Istituzioni;
- i) comportamenti che ledono in modo significativo la libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
- j) comportamenti che interferiscono in modo significativo con il diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine;
- k) accumulo di almeno tre richiami scritti con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti;
- l) diffida del Dirigente Scolastico cui precede o segue un richiamo scritto con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti.

**7.2)** In genere, l'allontanamento è non inferiore ai sei giorni nei seguenti casi (che hanno valore esemplificativo e non esaustivo):

- a) abbandono dell'edificio scolastico eludendo la vigilanza;
- b) danni significativi per un valore orientativamente non inferiore a 1000 euro;
- c) utilizzo durante le verifiche scritte di strumenti tecnologici idonei a realizzare collegamenti con l'esterno;
- d) atteggiamenti concretamente minacciosi;
- e) comportamenti che arrecano significativa offesa alle persone e/o alle Istituzioni;

- f) comportamenti che ledono in modo significativo la libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
- g) lesione del diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine mediante diffusione all'esterno della scuola.

#### **Articolo 8 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO FINO A QUINDICI GIORNI**

**8.1)** Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra quelli descritti nel precedente articolo 7, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata, fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

**8.2)** La seduta disciplinare dell'organo competente è divisa in due momenti. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale); il secondo momento alle decisioni da assumere (fase deliberativa). Lo studente interessato ha diritto a partecipare al primo momento della seduta. Se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

**8.3)** La seduta dell'organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

**8.4)** Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

**8.5)** La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

**8.6)** Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

**8.7)** Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Docente Coordinatore di Classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

#### **Articolo 9 – CONCILIAZIONE**

**9.1)** Fino a 72 ore prima dalla seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione. Non possono chiederlo gli studenti che ne abbiano già usufruito e quelli il cui comportamento sia stato valutato, nell'anno scolastico in corso e in quello precedente, con meno di 8/10. Nel caso di studente minorenni, il rito della conciliazione deve essere richiesto dalla famiglia. Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al Docente Coordinatore di Classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata.

**9.2)** L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di Classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia.

**9.3)** Sul piano formale, la conciliazione si traduce in una diffida scritta del Dirigente Scolastico, con annotazione sul Registro di Classe e sull'apposito Registro Generale dei Richiami Scritti.

#### **Articolo 10 – SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE AI 15 GIORNI**

**10.1)** L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è di competenza del Consiglio d'Istituto.

**10.2)** Il Consiglio d'Istituto ricorre ad un allontanamento superiore ai quindici giorni quando si è simultaneamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il fatto commesso deve appartenere alla fattispecie dei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (esempio: violenza privata, ingiurie, minaccia, percosse, reati di natura sessuale ecc) oppure è tale da rappresentare (o avere rappresentato) una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (esempio: allagamento o incendio);
- b) il fatto deve essere di particolare gravità.

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nel periodo di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo, mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica. Il Dirigente Scolastico, nella realizzazione di tale percorso, si avvale di uno dei suoi Collaboratori e del Docente Coordinatore di Classe.

**10.3)** Il Consiglio d'Istituto può disporre un allontanamento superiore ai 15 giorni e fino al termine delle lezioni quando si è simultaneamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) situazioni di recidiva, nel caso di fatti che appartengono alla fattispecie dei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non esperibilità di interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai precedenti punti 10.2) e 10.3) deve essere evitato che la durata dell'allontanamento determini, quale effetto aggiuntivo, il superamento del limite richiesto per la validità dell'anno scolastico.

**10.4)** Il Consiglio d'Istituto può, nei casi più gravi, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 10.3, disporre che l'allontanamento fino al termine delle lezioni comporti anche l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame finale.

#### **Articolo 11 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI**

**11.1)** Il Dirigente Scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica di cui al precedente articolo 10, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguenziale riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

**11.2)** Per il resto, si applica la procedura descritta ai precedenti punti 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5.

#### **Articolo 12 – SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie

#### **Articolo 13 – IMPUGNAZIONI O RECLAMI**

**13.1)** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia.

**13.2)** L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di Segretario, da un genitore e da uno studente. La durata dell'Organo di Garanzia è annuale. Il genitore e lo studente sono eletti in occasione delle votazioni per la nomina dei rappresentanti di classe. Il docente è designato dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione dell'anno scolastico.

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per prorogatio dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la prorogatio si trasferisce sui membri supplenti

Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.

I membri supplenti sono così individuati:

- docente supplente: il docente presente nella Giunta Esecutiva;
- genitore e studente: il primo dei non eletti.

**13.3)** L'organo di Garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di altri componenti della comunità scolastica, sui reclami relativi all'applicazione del presente regolamento. La convocazione è fissata dal Dirigente Scolastico, di norma, entro sette giorni scolastici.

#### **Articolo 14 – ORGANO DI GARANZIA: PROCEDURA**

**14.1)** Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

**14.2)** La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati. L'Organo procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale.

**14.3)** Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione dove intendersi rigettata

**14.4)** La procedura descritta si applica anche in caso di reclamo.

#### **Articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

**8.1)** Il Regolamento di Disciplina viene adottato dal Consiglio di Istituto.

Eventuali modifiche ed integrazioni sono di competenza del Consiglio d'Istituto, che si può avvalere del lavoro di un'apposita Commissione.

**8.2)** Il Regolamento di Disciplina è portato a conoscenza dei nuovi iscritti entro il primo mese dell'anno scolastico (o, nel caso di iscrizione tardiva, all'atto dell'ingresso in Istituto).